



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

Visto l'accordo sottoscritto il 13 settembre ed il 20 dicembre 2017, con il quale è stato previsto che per l'anno 2017 una quota del Fondo Unico di Amministrazione, pari a € 1.478.791,60, è destinata a finanziare i passaggi economici all'interno delle aree, con decorrenza primo gennaio 2017, riservate al personale in servizio alla stessa data;

Visto l'art. 8 del suddetto accordo ove è indicata la ripartizione dei posti complessivamente disponibili in ogni area e fascia economica tra i profili professionali appartenenti alla medesima area e fascia economica;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a n. 718 dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, iscritti al Comparto Ministeri;

Rilevato che possono partecipare alla procedura di cui al presente bando i dipendenti in servizio nei ruoli di questa Amministrazione alla data del **primo gennaio 2017**, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, mentre non vi possono partecipare i dipendenti che alla medesima data:

- non hanno maturato un'anzianità di servizio nell'Amministrazione Penitenziaria e nella fascia retributiva di appartenenza di almeno due anni;
- abbiano avuto, nei due anni precedenti alla data del primo gennaio 2017, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003;
- non prestino servizio a tempo indeterminato nell'Amministrazione Penitenziaria;
- si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, anche in amministrazione diversa da quella penitenziaria, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- siano cessati nel corso dell'anno 2017 a qualsiasi titolo nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione Penitenziaria.

Ritenuto di prevedere che i titoli da esaminare siano attestati con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive integrazioni e modificazioni, fatta sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura e con successiva verifica delle



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

dichiarazioni rilasciate dagli interessati, che restano con questo stesso bando avvertiti delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ivi compresa la perdita, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale beneficio attribuito;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

(Avvio della selezione per la fascia retributiva superiore. Posti disponibili)

1. E' indetta la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi *I* posto nella "III area funzionale" – fascia retributiva **F6** - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2017.
2. I vincitori della selezione saranno inquadrati economicamente, con successivo atto dell'Amministrazione, nella fascia retributiva superiore con decorrenza economica dal primo gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 2

(Soggetti che possono partecipare alla selezione. Soggetti esclusi)

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2017, attualmente appartenenti al profilo professionale di **Funzionario informatico, III Area, fascia retributiva F5**.
2. Non sono ammessi alla selezione i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2017, appartenenti al profilo professionale di **Funzionario informatico, III Area, fascia retributiva F5** che:
 - non hanno maturato un'anzianità di servizio nell'Amministrazione Penitenziaria e nella fascia retributiva di appartenenza di almeno due anni;
 - abbiano avuto, nei due anni precedenti alla data del 1° gennaio 2017, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003;
 - non prestino servizio a tempo indeterminato nell'Amministrazione Penitenziaria;
 - si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
 - siano cessati nel corso dell'anno 2017 a qualsiasi titolo nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione Penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Art. 3 (Presentazione delle domande)

1. Il presente avviso è pubblicato esclusivamente e ad ogni effetto di legge sul sito del Ministero della Giustizia, all'indirizzo www.giustizia.it.
2. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate dagli interessati, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella sezione *intranet* del sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
3. Le domande di cui al comma 1 sono da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente decreto e sono indirizzate al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI - Concorsi.
4. Nella domanda di ammissione gli interessati devono indicare:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - b) profilo professionale, fascia retributiva ed ufficio di appartenenza;
 - c) l'esperienza professionale maturata nella fascia retributiva e nel profilo di appartenenza, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera a);
 - d) l'esperienza professionale maturata nei ruoli del Ministero della Giustizia, in fascia retributiva e/o profilo professionale diverso da quello di appartenenza, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera b);
 - e) l'esperienza professionale maturata nei ruoli di altra Pubblica Amministrazione ovvero in diverso Comparto del Ministero della Giustizia, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera c);
 - f) i titoli di studio culturali e professionali posseduti, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, lettere da a) ad h).
5. In calce alla domanda di ammissione l'interessato deve apporre la propria firma.
6. E' fatta salva la facoltà dei candidati di allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 del presente articolo.
7. Il dipendente dovrà presentare la domanda solo all'Ufficio ove materialmente presta servizio ancorché in posizione di distacco o a qualsiasi altro titolo.
8. L'autorità che riceve la domanda appone a margine la data di presentazione con la propria firma, ne cura l'iscrizione a protocollo e le fa pervenire al Provveditorato territorialmente competente, corredate da elenco nominativo riepilogativo delle domande presentate, in formato *excel*.
9. Il Provveditorato dovrà successivamente consegnare, mediante apposito corriere, i plichi pervenuti al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI – Concorsi.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

10. Il solo personale in posizione di comando o distacco in strutture non appartenenti all'Amministrazione penitenziaria ovvero assente a qualsiasi titolo per tutta la durata dei termini di presentazione, potrà presentare la domanda di partecipazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al precedente comma 1, inviandola al seguente indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI Concorsi – Largo L. Daga n. 2, 00164, Roma.
11. Nei casi di cui al comma 10 farà fede, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
12. Il dipendente in servizio presso strutture dell'Amministrazione penitenziaria, assente a qualsiasi titolo, che presenti domanda ai sensi del comma 10 è tenuto a darne comunicazione alla propria sede di appartenenza, specificando la procedura per la quale ha richiesto di partecipare.

Art. 4

(Titoli valutabili e relativi punteggi)

1. Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli previsti dall'accordo sottoscritto il 13 settembre ed il 20 dicembre 2017, con l'attribuzione massima di 60 punti.
2. E' attribuito il punteggio fino al massimo di **30 punti** in ragione della **Esperienza professionale maturata** in base ai seguenti criteri:
 - a. Per ogni anno di servizio svolto nella fascia retributiva del profilo di appartenenza, fino alla data del 31 dicembre 2016: *punti 1,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.*
 - b. Per ogni anno di servizio svolto nel Comparto Ministeri – Profili professionali del Ministero della Giustizia, ad eccezione del periodo di servizio di cui alla lettera a): *punti 0,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.*
 - c. Per ogni anno di servizio svolto in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto del Ministero della Giustizia, ad eccezione dei periodi di cui alle lettere a) e b): *punti 0,1 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.*
3. Ai fini della valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.
4. E' attribuito il punteggio fino al massimo di 30 punti in ragione dei **Titoli di studio, culturali e professionali conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2016**, sulla base dei seguenti criteri:
 - Licenza di scuola primaria: *punti 10,00;*
 - Diploma di scuola secondaria di primo grado: *punti 15,00;*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): *punti 21,00.*
- Laurea triennale: *punti 24,00.*
- Laurea magistrale e/o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento): *punti 27,00.*

Il punteggio massimo attribuibile per le condizioni di cui alle lettere da a) a e) è pari a punti 27,00 punti.

Ulteriori titoli di studio posseduti:

- Laurea triennale (secondo titolo): *punti 0,50;*
- Laurea magistrale e/o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento (secondo titolo): *punti 1,00.*
- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate o vigilate dal Ministero: *punti 1,50.*

Il punteggio massimo attribuibile per le condizioni di cui alle lettere da f) ad h) è pari a punti 3,00 punti.

5. E' attribuito il punteggio fino al massimo di **30 punti** in ragione della "valutazione delle prestazioni", relative agli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base dei criteri di seguito definiti:

Valutazione "Prestazione più che adeguata"	Punti 10,00;
Valutazione "Prestazione adeguata"	Punti 9,75;
Valutazione "Prestazione sufficiente"	Punti 9,50.

Il suddetto punteggio deve essere attribuito per ciascuno degli anni di cui al precedente comma.

Art. 5 **(Nomina e adempimenti delle Commissioni)**

Agli adempimenti previsti dalla procedura disposta col presente decreto provvede una Commissione composta da un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, due componenti e da un segretario.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Art. 6 (Formazione della graduatoria)

1. La Commissione di cui all'articolo 5 attribuisce il punteggio nella misura prevista dall'articolo 4.
2. La Commissione forma la graduatoria definitiva con la somma complessiva ottenuta dall'attribuzione dei punti.
3. Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse con successivo decreto approva la graduatoria definitiva.
4. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, è data la precedenza a coloro che hanno prestato servizio temporaneamente all'estero ai sensi dell'art. 32 del d. lgv. n. 165/2001; in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità effettiva nella fascia retributiva di appartenenza; in caso di ulteriore parità ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Amministrazione penitenziaria e, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata nella sezione *intranet* del sito del Ministero della Giustizia, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Roma, 21 DIC 2017

Pietro Buffa